

ALLEGATO "A" AD ATTO REP. N. 16991/2436

STATUTO

Art. 1) - E' costituita l'associazione
"Serate Musicali"

con sede in Milano.

Art. 2) - L'Associazione ha lo scopo di promuovere, attraverso l'organizzazione di concerti, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, altre analoghe manifestazioni culturali, una maggiore attività musicale, specificamente nel campo della musica da camera, integrando altre società concertistiche esistenti e operanti in Milano. Ha anche lo scopo di stimolare e valorizzare artisti nuovi e musiche nuove italiane, senza preclusione per gli artisti e le produzioni straniere.

Il tutto senza scopo di lucro.

L'Associazione potrà svolgere, in via non prevalente, attività, anche economiche, strumentali, accessorie e direttamente connesse al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3) - Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 4) - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio dal Consiglio verranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, riserve, fondi od avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

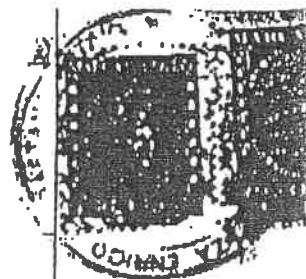
Art. 5) - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni (che dovranno essere presentate con un preavviso di mesi sei), indegnità.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono comunque escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 6) - Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- a) un Presidente Onorario;
 - b) un Presidente Effettivo;
 - c) due o più Consiglieri, fino ad un massimo di otto.
- Essi vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea con voto unanime dei presenti. Essi durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, e non hanno diritto ad alcun compenso.



Art. 7) - Il Consiglio gestisce l'Associazione, tanto per la gestione ordinaria che per la gestione straordinaria. Esso delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Effettivo, che presiede il Consiglio. Esso potrà procedere alla nomina di dipendenti, di impiegati determinandone le retribuzioni. Potrà redigere un regolamento interno per il migliore funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio assume l'incarico dell'organizzazione delle singole manifestazioni.

L'organizzazione di una o più manifestazioni potrà essere demandata dal Consiglio ad uno o più membri dello stesso.

Art. 8) - Il Presidente Effettivo rappresenta l'Associazione in giudizio e attua le deliberazioni del Consiglio. Al Presidente Effettivo è demandata la formulazione del programma artistico annuale in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio.

Art. 9) - Gli Associati sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, per l'approvazione del bilancio.

Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto.

Art. 10) - In ogni caso l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti tranne che per la nomina delle cariche sociali, l'ammissione di nuovi associati e le modifiche statutarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Effettivo.

Art. 11) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione che persegua fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

